

523 18 LUG. 2008 *ly*

Oggetto: Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, co. 12 della l.r. 38/99 "Norme sul governo del territorio", nella fase transitoria ed a regime.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", recepita nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali" che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali e delinea il sistema regionale delle autonomie locali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che in materia di urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali ha delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, attribuendo alla Regione ed agli Enti Locali le funzioni amministrative attinenti in particolare l'urbanistica e la pianificazione territoriale, con l'esclusione di quelle riservate allo Stato ed elencate all'art. 54;

VISTA la legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" che, in attuazione dell'art. 3 della legge 142/90 (ora decreto legislativo 267/2000) e della legge 59/97, ha disciplinato l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, recepiti nell'art. 118 della Costituzione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" che costituisce normativa di settore nella materia della pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi degli artt. 191, co. 2 e 194, co. 3, della legge regionale 14/99 e disciplina, tra l'altro, le competenze della Provincia nella materia stessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14/99;


VISTA la legge regionale 38/99, art. 63 bis, co. 2 secondo il quale la Provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG, di cui all'art. 33, co. 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, co. 12;

VISTA la legge regionale 38/99, art. 66 che disciplina l'applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6/9/2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

CONSIDERATA l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'art. 21 co. 12 della l.r. 38/99, dei Piani Territoriali Provinciali Generali delle Province di Frosinone e Viterbo;





523 18 LUG. 2008 *LM*

TENUTO CONTO delle particolari esigenze di chiarezza, rappresentate dalle Amministrazioni provinciali, in merito all'esercizio delle funzioni conferite, sia nella fase transitoria sia a regime;

CONSIDERATA la necessità di assicurare un agevole approccio alla materia garantendo una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni della l.r. 38/99;

RITENUTO opportuno per tali finalità definire i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province sia nella fase transitoria sia a regime;

CONSIDERATO che si sono tenute specifiche riunioni tecniche tra la Regione e le Amministrazioni provinciali di Frosinone e di Viterbo riguardo alle modalità di esercizio delle funzioni conferite di cui alla l.r. 38/99;

CONSIDERATO altresì che in merito al conferimento delle suddette funzioni si è tenuto in data 7/07/2008 uno specifico incontro con tutte le Amministrazioni provinciali per condividere i contenuti di una specifica Circolare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale allegato A;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente deliberazione

DELIBERA

- di approvare i "Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, co. 12 della legge regionale 38/99 'Norme sul governo del territorio', nella fase transitoria ed a regime", contenuti nella Circolare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Circolare

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

23 LUG. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 523 lu
DEL 18 LUG. 2008

Allegato A

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province a seguito della pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, co. 12 della l.r. 38/99 "Norme sul governo del territorio", nella fase transitoria ed a regime.

La presente circolare, al fine di garantire uniformità di indirizzo, intende fornire alcune preliminari indicazioni in merito alla attuazione della l.r. 38/99 e s.m.i., relativamente al conferimento delle funzioni urbanistiche alle Province conseguente all'approvazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali. Si vuole rispondere alla esigenza, sentita dalle Amministrazioni provinciali e comunali, di definire compiutamente il contenuto delle disposizioni della l.r. 38/99 in merito alla disciplina applicabile agli strumenti urbanistici comunali al fine della loro approvazione, avuto riguardo al conferimento suddetto. Infatti in questa prima fase di attuazione della l.r. 38/99, in cui le Amministrazioni provinciali si trovano in posizioni differenziate relativamente all'iter procedurale per la formazione, adozione e approvazione del PTPG, sono state rappresentate esigenze di chiarezza in merito alle suddette disposizioni normative.

Strumenti adottati prima della pubblicazione del PTPG
art. 66, comma 1 l.r. 38/1999 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)

Ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai Comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, comma 12 della l.r. 38/99, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti. Le forme e le modalità di adozione, di pubblicazione¹, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e le modalità della successiva istruttoria regionale per l'approvazione definitiva continuano dunque ad essere quelle in base alle quali si è sinora normalmente operato. Tuttavia, in considerazione della necessità di garantire la loro compatibilità con i PTPG, ormai efficaci, ed alla luce dei principi richiamati dalla l.r. 38/99, in particolare negli artt. 1, 5 e 75, le Amministrazioni comunali provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia, mentre sarà cura della Regione invitare la Provincia a partecipare, relativamente alle fasi di presentazione e di analisi dei contenuti, alle sedute di Comitato nelle quali gli strumenti urbanistici riguardanti il loro territorio vengono sottoposti ad esame. La Provincia provvederà in tale sede, con riferimento alle scelte strategiche del PTPG, ad esprimere le proprie valutazioni, evidenziando le eventuali osservazioni da inserire nel parere regionale.

¹ ad eccezione per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma per le quali è espressamente previsto il ricorso alle procedure di pubblicità previste dall'art. 49, comma 2 della stessa l.r. 38/99



I piani attuativi e loro varianti, conformi ai vigenti strumenti urbanistici generali, adottati dalle Amministrazioni comunali fino alla data di pubblicazione del PTPG, seguono il loro iter di perfezionamento secondo le leggi previgenti, e dunque secondo quanto previsto dall'art. 1 della lr 36/87.

Strumenti adottati dopo la pubblicazione del PTPG

Piani regolatori generali e loro varianti, strumenti urbanistici attuativi e loro varianti

art. 66, comma 1 l.r. 38/1999 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche); art. 67, comma 2 bis (Disposizioni transitorie per il comitato)

Dopo la pubblicazione del PTPG sul BUR i piani regolatori generali e loro varianti, ivi compreso quelle derivanti da accordi di programma, nonché gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti seguono le modalità di formazione e di approvazione previste dalla lr 38/99.


Non si ritiene ammissibile, dopo la pubblicazione del PTPG, l'adozione da parte delle Amministrazioni comunali di nuovi PRG o di Varianti Generali, in quanto, ai sensi dell'art. 28 della lr 38/99, l'unico strumento di pianificazione generale è il PUCG, articolato in disposizioni strutturali e in disposizioni programmatiche, con funzioni di PRG, ai sensi della l. 17 agosto 1150 del 1942 e s.m., da assumersi secondo le procedure di cui agli artt. 32 e 33 della lr 38/1999.

I piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti, già adottati alla data di pubblicazione della presente circolare, per i quali viene fatta salva la procedura di pubblicazione eventualmente già effettuata, proseguono il loro iter secondo i disposti della lr 38/1999.

Piani attuativi in variante

art. 66, comma 2 lr 38/1999 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)

Agli strumenti urbanistici attuativi in variante, fino alla data di adozione dei PUCG o dell'adeguamento dei PRG ai PTPG, continueranno ad applicarsi le disposizioni della lr 2 luglio 1987, n. 36 e s.m.i. Tale disposizione ha la sua ragione nell'art. 40 della stessa lr 38/1999 che al comma 1 prevede che i PUOC (unico strumento di attuazione previsto dall'art 28 della lr 38/99) non possono comportare variante ai PUCG se non limitatamente alle fattispecie espressamente individuate dalla legge stessa. Anche in questo caso, in considerazione della necessità di garantire che le



varianti contenute in tali piani e proposte alla Regione per l'approvazione², siano compatibili con le previsioni dei PTPG ormai efficaci, alla luce dei principi richiamati dalla lr 38/99, in particolare negli artt. 1, 5 e 75, sarà necessario che le Amministrazioni comunali, contestualmente all'invio di detti piani attuativi alla Regione, ne inoltrino copia completa anche alla Provincia di competenza, la quale provvederà, nel termine massimo di 90 giorni dalla ricezione degli atti, ad esprimere, con specifica nota da trasmettere alla Regione e al Comune interessato, le proprie valutazioni riguardo alla compatibilità con le scelte strategiche del PTPG, evidenziando le eventuali osservazioni da inserire nel parere regionale. Decorso tale termine la verifica sarà ritenuta favorevolmente conclusa. La Regione farà esplicita menzione dell'esito di tale verifica nel proprio provvedimento di approvazione.

Accordi di programma

art. 49 lr 38/99 (Accordi di programma); art. 66, comma 1 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)


Alle sedute di conferenza parteciperanno, ciascuna per le proprie competenze, sia la provincia (verifica di compatibilità) sia la regione (autorizzazione paesaggistica, valutazione di incidenza, Via, ecc). La Provincia esprimerà il parere di compatibilità con il PTPG sia in caso di programmi ed opere pubbliche e/o di interesse pubblico in attuazione degli strumenti urbanistici generali sia per quelli che comportino variante.

Relativamente alle opere pubbliche non conformi alle previsioni urbanistiche per le quali la variante allo strumento urbanistico viene disposta con le procedure di cui all'art. 19 del DPR 327/2001, la delibera del consiglio comunale che approva il progetto dell'opera ed adotta la variante urbanistica ad essa correlata, unitamente alla relativa completa documentazione, deve essere inoltrata alla Provincia che, ai sensi del citato art. 19 del DPR 327/2001³, esprime il proprio eventuale dissenso nel termine di novanta giorni.

² l'art. 4 della lr 36/1987 prevede che i piani attuativi in variante vengano approvati dalla Giunta regionale, che le determinazioni regionali definitive abbiano ad oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale in essi contenute e che dette determinazioni siano assunte dalla giunta regionale entro il termine di 120 giorni dal ricevimento degli atti

³ l'art. 19 (Approvazione del progetto) del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica), come sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002 recita:

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)



Adozione PUCG

art. 28 lr 38/99 (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale); art. 65, commi 1 e 4 (Termini per l'adozione dei PUCG)

L'obbligatorietà dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali, secondo la forma e i contenuti previsti negli art. 32 e 33 della lr 38/1999, vige per tutti i Comuni e dovrà essere assolta nei termini di tre anni per i capoluoghi di provincia e per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ed entro cinque anni per gli altri. Tali termini non si applicano ai Comuni che provvedono all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente nei termini fissati dalla Provincia nel proprio PTPG.

Adozione del PUCG o adeguamento del PRG vigente al PTPG

art. 20, comma 3 lr 38/99 (Contenuti del PTPG); art 24 comma 1 (Efficacia del PTPG); art. 63bis, comma 2 (Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG); art. 65, commi 1 e 4 (Termini per l'adozione dei PUCG); art. 66 comma 2 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)

La legge regionale prevede per i Comuni la possibilità di due diverse modalità operative:

- l'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, denominato PUCG, articolato in disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche, con funzioni di PRG (art. 28 lr 38/1999), per la cui adozione da parte delle Amministrazioni comunali vengono previsti dalla legge regionale termini ultimi e perentori, distinti per i Comuni capoluoghi o superiori ai 50.000 abitanti e per gli altri. L'adozione deve essere preceduta dall'acquisizione del parere sulla compatibilità degli indirizzi del PUCG ottenuta secondo le procedure di cui all'art. 32 della lr 38/1999;
- l'adeguamento dello strumento urbanistico generale vigente al PTPG, qualora la Provincia nel proprio PTPG ne abbia previsto la possibilità e definito i termini ultimi e perentori a provvedere.

Ora, mentre la predisposizione del PUCG è attività obbligatoria alla quale comunque i Comuni dovranno provvedere e per la quale la stessa legge fissa i termini ultimi per adempiere, l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti costituisce una possibilità aggiuntiva offerta ai Comuni ma affidata alle Province, che possono prevederla nel proprio PTPG, fissando in tal caso anche i termini entro i quali i Comuni potranno provvedere.

Si ritiene di poter considerare l'"adeguamento" come la modalità più operativa per:

- sperimentare e mettere a sistema in maniera fattuale la cooperazione tra enti prefigurata dalle lr 14/1999 e 38/1999 e dagli strumenti di pianificazione vigenti, regionali e provinciali



- definire in tempi brevi una pianificazione chiara ed univoca e garantire la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli, così come previsto dalla lr 38/1999 all'art. 5, commi 3 e 5.

Per l'attuazione della modalità 'adeguamento' dei PRG, preordinato a recepire le previsioni del PTPG, si ritiene si possa far ricorso, per analogia, alle modalità previste dall'art. 33 della lr 38/99. A tal fine il Comune dovrà predisporre:

- una relazione che sintetizzi gli indirizzi e i contenuti dello strumento urbanistico vigente e lo stato di attuazione dello stesso
- gli elaborati di adeguamento al PTPG
- una relazione che dia conto della compatibilità del PRG adeguato con il PTPG.

Relazione sullo stato della pianificazione

art. 45, comma 1 lr 38/1999 (Relazione sullo stato della pianificazione comunale)

In sede di prima applicazione la relazione di cui all'art. 45 dovrà essere corredata dalle schede regionali di rilevazione già attualmente in uso delle amministrazioni comunali. Le Province potranno integrare tali schede con le opportune voci o i dati che riterranno necessari, dandone comunicazione alla Regione che, nel caso ne ravvisi l'opportunità per tutto il territorio regionale, potrà integrare tali aggiunte nel modello regionale.

Recepimento nel PTPG degli strumenti urbanistici approvati successivamente alla sua adozione

Sarà cura della Provincia provvedere ad integrare/modificare gli elaborati del PTPG recependo le previsioni degli strumenti urbanistici generali e loro varianti approvati successivamente alla adozione dello schema di PTPG o comunque non riportati negli elaborati di Piano.

